



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1	OGGETTO	3
Articolo 2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
Articolo 3	PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI	4
Articolo 4	SOGGETTI	7
Articolo 5	FINALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	8
Articolo 6	VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI	10
CAPO II	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	
Articolo 7	ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	10
Articolo 8	MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI	11
Articolo 9	TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI	11
Articolo 10	SICUREZZA DEI DATI	12
Articolo 11	INFORMATIVA	13
Articolo 12	COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE	13
Articolo 13	CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	13
Articolo 14	VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI	14
CAPO III	ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI E ACCESSO ALLE REGISTRAZIONI	
Articolo 15	DIRITTI DELL'INTERESSATO	15
Articolo 16	ACCESSO ALLE REGISTRAZIONI	15
CAPO IV	VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA	
Articolo 17	LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA	16
Articolo 18	PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	17
CAPO V	DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 19	TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	18
Articolo 20	DISCIPLINARE-PROGRAMMA	18
Articolo 21	DISCIPLINARI OPERATIVI	19
Articolo 22	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	19

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

1 Il presente regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativi strumenti e applicativi di gestione, nell'ambito del territorio di competenza del Comune di Mantova, stabilendo altresì norme tecniche e organizzative di dettaglio.

2 Il presente regolamento concorre a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento anche ai sensi della Legge 3 dicembre 2021, N. 205.

3 Il sistema di videosorveglianza è composto dal complesso di apparecchiature, strumenti, software, dispositivi e ogni altro tipo di tecnologia collegata o comunque connessa ad un centro di controllo, finalizzati alla vigilanza da remoto, ossia a distanza, mediante riprese video.

4 Le riprese e i fotogrammi, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto e le libertà delle persone, in ordine alla propria riservatezza.

5 Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impiego di sistemi di videosorveglianza come sopra definito, gestiti dal Comune nell'ambito della propria attività istituzionale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza personale. Sono altresì garantiti, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

6 Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e articolo 3 della Direttiva UE 2016/680, stabilisce norme di dettaglio finalizzate all'attuazione, con riguardo ai trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, i principi, come definiti nei citati articoli, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità riservatezza e responsabilizzazione.

7 Il Comune promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi, comunque denominati, con soggetti pubblici e soggetti privati, al fine di implementare e condividere sistemi di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art.2 — NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento ai seguenti provvedimenti normativi:

•Regolamento UE 2016/679, del 27 aprile 2016, *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali*

- dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”,*
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, N. 196 e s.m.i., recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”,
 - Decreto legislativo 10 agosto 2018, N. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”,
 - Direttiva UE 2016/680, del 27 aprile 2016, “*relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”,
 - Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”,
 - Legge 3 dicembre 2021, N. 205, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*”.
 - Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14
 - Legge 23 aprile 2009, n. 38 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante “ *misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”,
 - Articolo 54 Testo unico degli enti locali (TUEL) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*”,
 - Decreto Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 “*Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco*”
 - Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 Garante protezione dei dati personali,
 - Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012. Direttiva del Ministero dell’Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
 - Circolare del Ministero dell’interno dell’8 febbraio 2005 n.558/A/421.2/70/456 “*Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia*”,
 - Legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 “*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*”,
 - D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Testo Unico Ambientale,
 - Circolare Ministero dell’Interno n. 558/A 421.2/70/195860 del 6 ottobre 2010 “*Sistemi di videosorveglianza*”.

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

1 I sistemi di videosorveglianza vengono impiegati nell’ambito della tutela della Sicurezza Urbana, come da ultimo formulata dal Decreto Legge 20 Febbraio 2017, N. 14, convertito con Legge 18 Aprile 2017, N. 48, come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero

delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza.

2 Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti scrupolosamente:

a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il comando di polizia locale sono investiti.

b) Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.

d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni;

SICUREZZA INTEGRATA, il coinvolgimento di più enti pubblici, forze di polizia, ovvero privati, per il raggiungimento degli standard di sicurezza;

DATO PERSONALE, qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile (interessato), direttamente o indirettamente, raccolta mediante impianti di videosorveglianza;

TRATTAMENTO qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a

disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

INTERESSATO, la persona fisica, identificato o identificabile a cui si riferiscono i dati personali;

COMUNICAZIONE, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, dal titolare, responsabile e autorizzati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

DIFFUSIONE, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

CENTRALE OPERATIVA, luogo fisico in cui insistono i terminali, quindi monitor, da cui è possibile visionare le immagini rilevate dalle telecamere,

ANONIMIZZAZIONE è una tecnica che viene applicata ai dati personali in modo tale che le persone fisiche interessate non possano più essere identificate in nessun modo; elimina la correlazione tra i dati personali e una determinata persona fisica interessata, rendendo impossibile l'identificazione della stessa.

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati,

TITOLARE la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri,

CONTITOLARE due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento,

TITOLARE AUTONOMO un soggetto diverso dal titolare a cui legittimamente sono trasferiti i dati, li processa per finalità distinte rispetto a quelle del titolare, assumendo così a sua volta una funzione distinta di titolare. Questa funzione distinta può presentarsi in concomitanza ad un ruolo di responsabile del trattamento, o meno. In altri termini, il titolare autonomo può essere soltanto tale, oppure può avere un doppio ruolo, di titolare su alcuni trattamenti e di responsabile su altri.

RESPONSABILE ESTERNO la persona fisica, giuridica, Pubblica Amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento;

RESPONSABILE della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza è la persona fisica o giuridica preposta dal titolare all'installazione, attivazione e gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza;

DESIGNATO al trattamento dei dati personali è una persona fisica e non giuridica. Solitamente è "interno" alla struttura organizzativa aziendale, dipendente o collaboratore del titolare del trattamento

INCARICATO al trattamento la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca

sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;

Art.4 — SOGGETTI

1 Titolare per il trattamento dei dati è il comune di Mantova.

2 Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:

- a) il Comandante della Polizia locale per le telecamere collegate o comunque connesse alla centrale operativa della Polizia Locale di Mantova;
- b) gli altri Dirigenti dei Settori comunali per le telecamere installate nei plessi di rispettiva competenza a tutela del patrimonio comunale o, comunque non collegate alla Centrale Operativa della Polizia Locale.

3 Tali designati vengono puntualmente individuati con atto del comune, che impartisce direttive e fornisce istruzioni per la gestione ottimale del trattamento di dati mediante videosorveglianza.

4 I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto (incaricati al trattamento) nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio e secondo le effettive esigenze operative, determinando profili specifici di autorizzazione al trattamento.

5 Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza è la persona fisica o giuridica preposta dal titolare all'installazione, attivazione e gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza cura, anche mediante fornitori esterni debitamente individuati, l'installazione, l'attivazione e la gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, anche tramite un amministratore di sistema debitamente nominato, assegna le credenziali di accesso agli impianti di videosorveglianza secondo le indicazioni del Dirigente/Dirigenti - Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza.

6 Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali istruzioni e prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

7 Qualora, per esigenze connesse alle operazioni di gestione dei dati, o qualsiasi altra attività che comporti accesso ai dati per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza, si dovesse rendere necessario ricorrere a responsabili del trattamento esterni all'Amministrazione comunale che svolgono il trattamento per conto del titolare, questi devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi la conformità alla normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

8 L'individuazione, la nomina e la disciplina dei responsabili del trattamento di cui al comma precedente, è contenuta nell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 e, laddove applicabile, nell'articolo 18 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51.

9 In ogni caso, la nomina di soggetti esterni all'Amministrazione comunale deve

avvenire secondo la vigente disciplina in materia di affidamento di incarichi nell'ambito degli Enti locali.

10 Il titolare del trattamento e, quando applicabile, il responsabile del trattamento dei dati è tenuto a designare il Responsabile della Protezione dei dati, a norma dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 28 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La nomina del Responsabile della Protezione dei dati, esterno all'Amministrazione comunale, deve avvenire secondo la vigente disciplina in materia di affidamento di incarichi nell'ambito degli Enti locali.

ART. 5-FINALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, il Comune di Mantova impiega il sistema di videosorveglianza quale strumento di primaria importanza per il controllo del territorio e per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell'ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana e di sicurezza integrata per il benessere della comunità locale.

1 In particolare, il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, anche in relazione allo svolgimento della funzione di Polizia locale, come disciplinata dalla Legge 7 marzo 1986, N. 65 e dalla Legge Regionale 1° aprile 2015, N. 6.

2 L'eventuale impiego del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, anche con sistematico accesso da parte di altre Polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti, patti e convenzioni.

3 La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

4 Ulteriore finalità del sistema di sorveglianza adottato dal Comune è quella della tutela ambientale con riferimento al controllo delle attività illecite di abbandono e smaltimento di rifiuti con particolare riferimento alle aree di maggiore sensibilità sotto il profilo ambientale.

5 Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse, rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e

gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;

e) al monitoraggio dei flussi di traffico veicolare e alle attività rivolte alla sicurezza stradale;

f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;

g) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;

h) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;

i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;

j) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

k) alla rilevazione e accertamento di violazioni al codice della strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici omologati.

6) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

7) L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

8) La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

9) La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale nonché del patrimonio ambientale e culturale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

10) L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

11) I sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento, non possono essere impiegati per la notificazione differita di sanzioni per violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada, al di fuori dei casi consentiti dalla vigente normativa. È in ogni caso consentito l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e delle registrazioni, nell'ambito dell'accertamento di violazioni amministrative a norma dell'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981, N. 689.

Articolo 6 - VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

1 A norma dell'articolo 35, commi 1 e 3, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza, in ragione delle tecnologie impiegate e della predisposizione alla sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, è soggetto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali da parte del titolare.

2 Laddove ricorrano i presupposti, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali deve essere effettuata anche a norma dell'articolo 23 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51.

3 L'insieme di trattamenti simili svolti mediante sistemi di videosorveglianza può essere esaminato con una singola valutazione. Qualora si ritenga comunque opportuno, può darsi corso a valutazioni separate per ciascun trattamento.

4 La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è redatta dal designato al trattamento, anche con ausilio di soggetti incaricati quali esperti, dotati di specifiche conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, avvalendosi della consulenza del responsabile per la protezione dei dati personali.

5 La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è adottata con deliberazione della Giunta comunale o con provvedimento del Dirigente delegato dalla stessa Giunta comunale.

CAPO II SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 7 - ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1 Il sistema di videosorveglianza prevede il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali, anche munite di algoritmi di analisi video, di metadattazione, di conteggio delle persone e verifica dei comportamenti, o dispositivi di "lettura targhe" interfacciati con "black-list" o altre banche dati.

2 Il sistema di videosorveglianza, in relazione alle esigenze della Polizia locale, può essere integrato con *bodycam*, *dashcam*, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto ('droni'), telecamere ricollocabili (anche tipo "foto-trappola"), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). L'effettivo impiego di tali dispositivi sarà stabilito nel disciplinare-programma di cui all'articolo 20 del presente

regolamento. Le modalità e istruzioni di impiego saranno fornite nel disciplinare operativo di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

3 Il Comune, con le modalità di cui all'articolo 18 del presente regolamento, per quanto di propria competenza, promuove il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui alla vigente normativa e al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Le immagini e i dati di tali impianti potranno essere visionati e trattati solo ed esclusivamente dal Comune e dalle Forze di Polizia collegate al sistema comunale.

4 Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno anche essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Articolo 8 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E RACCOLTA DEI DATI

1 I dati sono acquisiti tramite strumenti idonei al perseguimento delle finalità del Titolare, attraverso memorizzazione su specifici supporti installati sulle periferiche di acquisizione o trasmissione verso una centrale di acquisizione dei dati.

2 I sistemi di acquisizione di immagini e video sono installati in siti predefiniti dal Dirigente designato al trattamento tramite apposito progetto da sottoporre all'autorizzazione degli organi competenti.

3 I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere che inquadrano luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.

4 Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi di analisi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini.

5 Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo massimo indicato nell'articolo 9. Decorso il termine di conservazione il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, mediante sovra-registrazione, e comunque, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Articolo 9 - TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1 I dati personali oggetto di trattamento effettuato mediante sistema di videosorveglianza, nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 8 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con esse;

- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati, per quanto riguarda i dati raccolti mediante le telecamere collegate alla centrale operativa, per un periodo ordinariamente non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, che può essere esteso fino a sei mesi tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai dispositivi di "lettura targhe", ai sensi della Legge 3 dicembre 2021, N. 205. Termini specifici di conservazione dei dati in relazione alle singole finalità sono eventualmente individuati nel disciplinare-programma e specificamente esaminati nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 4;
- e) conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.

Articolo 10 - SICUREZZA DEI DATI

1 I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale operativa o altro sito predefinito dal Dirigente designato al trattamento tramite specifico atto al quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.

2 In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali e, a occasionali motivi istituzionali; l'accesso in tali casi è comunque soggetto ad autorizzazione da parte del titolare o del designato al trattamento.

3 L'accesso alla centrale operativa e alle postazioni di controllo è regolato dal disciplinare-programma di cui all'articolo 20 e dai disciplinari operativi di cui all'articolo 21.

4 Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati, da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5 Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire l'efficace ed efficiente gestione del servizio di videosorveglianza.

6 Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e impartite le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

7 In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, del presente regolamento e degli ulteriori provvedimenti adottati.

8 Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.

9 Il sistema deve essere fornito di dati di "log" relative all'accesso e alle operazioni eseguite da ciascun utente, le cui informazioni dovranno essere conservate per la durata di

almeno sei mesi.

Articolo 11 - INFORMATIVA

1 Il Comune rende noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui, a mezzo di informativa per il trattamento di dati personali.

2 Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di informativa "minima" su apposita cartellonistica.

3 In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli, o comunque con modalità tali da rendere possibile a tutti i soggetti che accedono all'area di essere informati della presenza dei dispositivi di videoripresa.

4 Sul sito web istituzionale del Comune e presso gli uffici competenti è disponibile, inoltre, l'informativa concernente le finalità del sistema di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla Direttiva 2016/680.

5 L'informativa non è dovuta, ma ove possibile ai fini di prevenzione- dissuasione, è ritenuta opportuna, nel caso di impiego di telecamere esclusivamente a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 12 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

1 La comunicazione dei dati personali raccolti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o, nei casi previsti dalla Legge, di regolamento. In mancanza, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2-ter del Codice Privacy dalla preventiva comunicazione al Garante, fatti salvi i casi di limitazione dell'esercizio dei diritti dell'interessato, come disciplinato dall'art 14 comma 2, D.Lgs 51/2018.

2 È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alle norme, alle Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria per finalità di accertamento e di repressione reati.

3 La conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità, non costituisce comunicazione.

Articolo 13 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dall'articolo 2 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51.

Articolo 14- VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

1) Per violazione dei dati personali (in seguito "data breach") si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Comune.

2) Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy. La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione. I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in conformità al considerando 75 del RGPD, sono i seguenti:

- a) danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
- b) perdita del controllo dei dati personali;
- c) limitazione dei diritti, discriminazione;
- d) furto o usurpazione d'identità;
- e) perdite finanziarie, danno economico o sociale.
- f) decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione;
- g) pregiudizio alla reputazione;
- h) perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).

3) Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati "elevati" quando la violazione può, a titolo di esempio:

- a) coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
- b) riguardare categorie particolari di dati personali;
- c) comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);
- d) comportare rischi imminenti e con un'elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
- e) impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).

4) La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dall'art. 33 del RGPD, ed anche la comunicazione all'interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al su citato art. 33.

5) Il Titolare del trattamento deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze

ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del RGPD.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda a quanto disposto nella DGC 322 del 18 dicembre 2019 e delle eventuali s.m.c.

CAPO III

ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI E ACCESSO ALLE REGISTRAZIONI

Articolo 15 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1 In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dal Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento,
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

2 I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3 Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

4 Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate, l'interessato ha la facoltà di inoltrare una segnalazione all'Autorità Garante per protezione dei dati personali o al Responsabile della protezione dei dati.

Articolo 16 - ACCESSO ALLE REGISTRAZIONI

1 Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso alle registrazioni della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

2 Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata e indirizzata al

designato del trattamento e dovrà, comunque, pervenire entro e con anticipo rispetto ai termini di conservazione previsti.

3 Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini, salvo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, N. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

4 Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere e acquisire copia delle registrazioni in formato digitale.

5 Salvo il caso si tratti di documenti oggetto di immagini di polizia giudiziaria già acquisiti o acquisendi dall'Autorità Giudiziaria, nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere e acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

6 Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di cui all'articolo 9, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente, fatto salvo che l'organo di polizia procedente abbia già accesso diretto ai dati del sistema in conformità alla vigente normativa. Spetta all'organo di polizia procedente (che non abbia già accesso diretto ai dati del sistema) presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'autorizzato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

Possono comunque essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

CAPO IV - VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA

Articolo 17- LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA

1 Per scopi di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza comunale è effettuato dalla Polizia Locale presso la centrale operativa del Comando. È effettuato, altresì, presso le sedi dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia abilitati alla interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze nonché da società partecipate o altri enti individuati dal titolare del trattamento.

2 Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la

loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

3 I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo, rientrano *pienamente* nella disciplina normativa dettata dal d.lgs 51/2018, come da Direttiva Polizia Europea. Le finalità dei sistemi integrati sono declinabili ex art. 3, comma 2 lett. a), b), del presente Regolamento.

4 L'attuale assetto normativo in tema di sicurezza urbana impone all'Ente di pianificare le future realizzazioni degli impianti di videosorveglianza cittadina volti a tale finalità, in un quadro di integrazione e sinergia con gli Enti del territorio. In tale ottica al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato assegnato un ruolo centrale sulla videosorveglianza.

5 Il Comune sottopone alla valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica i progetti di installazione di sistemi di videosorveglianza anche per evitare una ingiustificata proliferazione di tali apparati, oltre che per assicurare la necessaria interoperabilità tra i sistemi dei diversi attori del territorio coinvolti.

6 Il Comune aderisce a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con gli altri Enti e soggetti del territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso, sia nel caso di una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, anziché nel diverso caso di gestione unica di un soggetto a ciò preposto, il Comune può trattare le immagini esclusivamente nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

Articolo 18 - PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

1 Il Comune di Mantova promuove e attua il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, nella realizzazione di interventi finalizzati all'implementazione dei sistemi di videosorveglianza integrata in ambito urbano.

2 A tal fine, nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana, sottoscritti a norma della vigente normativa, possono essere individuati obiettivi specifici da sottoporre a tale controllo anche con il concorso tecnico-logistico e finanziario da parte di soggetti pubblici e privati.

3 In particolare, i soggetti privati e i soggetti pubblici diversi dal Comune e dalle altre Pubbliche Amministrazioni che possono eseguire trattamenti per finalità di pubblica sicurezza, possono partecipare alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza su vie e aree pubbliche, nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nel presente regolamento.

4 Ricadono di norma sui soggetti pubblici e privati di cui al presente articolo, previa stipula di apposito accordo, gli oneri relativi:

- all'acquisto dei dispositivi, la loro messa in servizio e connessione al sistema di videosorveglianza comunale, garantendone la completa compatibilità e funzionalità;
- alla messa a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenimento sul soggetto di alcun titolo e responsabilità sui dati raccolti.

5 Le immagini e i dati di tali impianti potranno essere visionati e trattati solo ed esclusivamente dal Comune e dalle Forze di Polizia collegate al sistema comunale.

6 Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali impianti sono a carico del Comune.

7 Il Comune di Mantova è titolare del trattamento dei dati e ad esso spettano gli obblighi previsti dalla vigente normativa.

8 Non è ammesso alcun collegamento diretto o indiretto all'impianto di videosorveglianza da parte del soggetto proponente, né agevolazione per eventuali richieste di visione delle immagini.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1 Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'articolo 77 e seguenti del Regolamento 2016/679/UE e dall'articolo 37 e seguenti del Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51.

2 In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, N. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 4.

ARTICOLO 20 - DISCIPLINARE-PROGRAMMA

1 Il Dirigente designato dal Titolare, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con proprio atto dirigenziale adotta il "disciplinare-programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" per tutte le diverse tipologie e finalità dei sistemi (*bodycam*, *dashcam*, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto ('droni'), telecamere ricollocabili (anche tipo "foto-trappola"), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo).

2 Il disciplinare-programma può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.

3 Si precisa che i Dirigenti dei Settori comunali adottano il "disciplinare-programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" anche per le telecamere installate nei plessi di rispettiva competenza a tutela del patrimonio comunale o, comunque non collegate alla Centrale Operativa della Polizia Locale

ARTICOLO 21 - DISCIPLINARI OPERATIVI

1 Il Dirigente designato dal Titolare, nel rispetto della normativa vigente, è responsabile di quanto disposto dal presente regolamento, di quanto specificato nel disciplinare-programma di cui all'articolo precedente, nonché di ogni altra prescrizione, anche di carattere tecnico, contenuta nei provvedimenti e documenti previsti per il trattamento di dati personali, assicura l'istruzione del personale autorizzato, anche mediante la redazione di disciplinari operativi per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza.

2 In particolare, dovranno essere disciplinati, anche con un unico documento, almeno i seguenti aspetti operativi:

-l'attività svolta dal personale addetto alla centrale operativa, autorizzato al trattamento, con particolare riferimento all'impiego dei sistemi di videosorveglianza e agli aspetti connessi, secondo le specifiche del profilo di accesso;

-l'impiego di sistemi di videosorveglianza e video-ripresa di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento;

-le procedure di accesso alle registrazioni di cui all'articolo 16, del presente regolamento.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1 Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento dell'esecutività della relativa deliberazione di Consiglio comunale, o con la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione stessa.

2 Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente in materia di protezione dei dati personali mediante di sistemi di videosorveglianza.

Laddove applicabili, rimangono in ogni caso fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, N. 300, recante "*Statuto dei lavoratori*".